

## CAPITOLATO TECNICO

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso mediante buoni pasto in forma elettronica al personale dipendente del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua  
FonARCom

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
fonarcom.it		06 55301819				C.F. 97402570580			

## INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	PRESENTAZIONE DEL FONDO FONARCOM .....	3
3.	OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
4.	VALORE DELL'APPALTO E QUANTITATIVO DI FORNITURA .....	3
5.	DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA .....	4
6.	CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI BUONI PASTO .....	4
7.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA .....	5
8.	CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI.....	6
8.1.	<i>Numero minimo e ubicazione degli esercizi convenzionati .....</i>	<i>8</i>
8.2.	<i>Integrazione e sostituzione degli esercizi.....</i>	<i>9</i>
8.3.	<i>Termine per l'attivazione delle convenzioni con gli esercizi.....</i>	<i>10</i>
8.4.	<i>Ulteriori obblighi in capo all'aggiudicatario .....</i>	<i>10</i>
9.	MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO DEI BUONI PASTO .....	11
10.	CARATTERISTICHE E TERMINI DI CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTRONICHE .....	12
11.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO .....	12
12.	PENALI CONTRATTUALI .....	12
12.1.	<i>Difformità nella consegna e ricarica delle card .....</i>	<i>12</i>
12.2.	<i>Difformità relative alle caratteristiche del buono pasto.....</i>	<i>13</i>
12.3.	<i>Servizi prestati in modo difforme da quanto previsto nel presente capitolato.....</i>	<i>13</i>
12.4.	<i>Difformità relative al convenzionamento.....</i>	<i>13</i>
12.5.	<i>Difformità riscontrate in fase di controllo.....</i>	<i>13</i>
13.	RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI .....	14
14.	MODALITÀ DI PAGAMENTO .....	14
15.	SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO.....	15
16.	FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	16
17.	MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA .....	16
18.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO .....	17
19.	CONTROVERSIE .....	18
20.	NORME GENERALI .....	18

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

## 1. PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico (CT) è relativo all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso mediante la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti FonARCom.

Tali servizi dovranno essere erogati nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel presente CT e con lo svolgimento di tutte le attività minime previste e descritte nei paragrafi successivi.

## 2. PRESENTAZIONE DEL FONDO FONARCOM

FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale che finanzia la formazione continua dei lavoratori e dei dirigenti delle imprese italiane.

Costituito nel 2005 da CIFA e CONFISAL e presente nelle sedi di Roma, Milano e Palermo, offre alle aziende l'opportunità di realizzare piani formativi a vantaggio dello sviluppo aziendale e delle risorse umane utilizzando il versamento INPS dello 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato (di seguito solo "CT" o "Capitolato") ha ad oggetto la disciplina dell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso mediante buoni pasto elettronici, del valore nominale pari a €. 7,00 I.V.A. inclusa, da erogarsi in favore di n. 41 dipendenti FonARCom.

Il Valore nominale del buono pasto rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati.

Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente CT, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate oltre che dal presente Capitolato, anche dal Disciplinare di gara.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di buoni pasto erogati in formato elettronico.

Le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati sono quelle riportate nel presente Capitolato al paragrafo 8.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione della gara in oggetto.

## 4. VALORE DELL'APPALTO E QUANTITATIVO DI FORNITURA

Il valore massimo stimato della fornitura dei buoni pasto oggetto della presente procedura ammonta complessivamente a 9.020 buoni/anno.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

Tale fabbisogno è puramente indicativo e potrà variare in base alle effettive esigenze di FonARCom e il Fornitore è tenuto ad adeguarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni.

A fronte di eventuali richieste in diminuzione della fornitura l'impresa aggiudicataria (di seguito, solo "Fornitore") non potrà avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

I quantitativi di Buoni pasto in fornitura saranno calcolati dividendo l'importo di fornitura pari a € 193.200,00, IVA esclusa, per il valore aggiudicato del singolo buono pasto.

In sede di fatturazione il Fornitore, all'importo della fornitura determinato, applicherà l'IVA ai sensi di legge.

## 5. DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

La durata del contratto di fornitura viene ricompresa in un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal giorno successivo a quello della stipula del contratto.

FonARCom si riserva, allo scadere del contratto, di prorogare l'affidamento alle medesime condizioni contrattuali, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente

## 6. CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI BUONI PASTO

Come noto, per "Buono pasto" si intende il "documento di legittimazione (anche in forma elettronica) che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002, Cod. Civ., il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro".

I buoni pasto:

- ❖ consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- ❖ consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle Società di emissione;
- ❖ non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- ❖ sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

Il sistema di gestione del servizio elettronico dovrà consentire la tracciabilità in tutte le sue fasi di utilizzo consentendo l'identificazione dei seguenti dati:

- ❖ codice circuito e numero di carta;
- ❖ la ragione sociale e il codice fiscale della Società di emissione;

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

- ❖ il valore facciale espresso in valuta corrente;
- ❖ il termine temporale di utilizzo;
- ❖ la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato, sono associati al buono pasto in fase di utilizzo;
- ❖ la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare» (la dicitura è riportata elettronicamente);
- ❖ l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando nei dati del buono pasto, memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso.

La Società di emissione è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

I buoni pasto comportano l'obbligo da parte del beneficiario di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore facciale del buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.

La tessera magnetica rappresentante i "buoni pasto" oggetto della presente fornitura dovrà possedere caratteristiche tali da distinguerla in maniera univoca e consentirne il facile riconoscimento all'esercente.

I buoni pasto elettronici oggetto del presente appalto:

- ❖ dovranno avere valore facciale pari a € 7,00 (sette/00) per n. 41 dipendenti;
- ❖ la tessera magnetica dovrà riportare il nominativo "FonARCom", oltre nome, cognome e matricola del dipendente.

## 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti all'art. 10 del Disciplinare di gara; ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

I Consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'art. 353 del c.p. È altresì vietata la partecipazione a più di un Consorzio Stabile (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). In caso di partecipazione in forma di costituenda Associazione, si applicano le disposizioni di cui

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

all'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In questa circostanza l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare nell'offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

I partecipanti al raggruppamento dovranno specificare le quote di esecuzione del servizio che saranno svolti da ciascun soggetto.

Per i concorrenti aventi idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ciascuna delle imprese raggruppate e/o raggruppande, consorziate e/o consorziande, aderenti al contratto di rete, dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

## 8. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi convenzionati. Più precisamente, il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione del personale FonARCom una rete di esercizi (ristoranti, trattorie, self service, bar, alimentari, supermercati, etc.), presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del buono pasto, di generi alimentari (v. All. D, Disciplinare di gara).

Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto deve essere erogato fermo restando il possesso del riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- ❖ le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali e interaziendali;
- ❖ le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali e interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Tali esercizi dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività e dovranno esporre la vetrofanìa (adesivo recante l'indicazione di accettazione del buono pasto presso l'esercizio).

Il Fornitore, inoltre, dovrà garantire la "spendibilità" dei buoni pasto, per l'intera durata del contratto, presso un numero non inferiore agli esercizi convenzionati indicati a FonARCom al momento della stipula del contratto.

Eventuali interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente comunicate.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

In nessun caso l'appaltatore e gli esercizi con esso convenzionati possono assumere atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del buono pasto, ne possono rifiutarsi di erogare il servizio nemmeno in caso di eccessivo affollamento del locale, pena la risoluzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle condizioni indicate nel presente Capitolato Tecnico da parte degli esercizi con esso convenzionati.

A tal fine l'Operatore economico aggiudicatario dovrà fornire l'elenco autocertificato, ai sensi della normativa vigente, degli esercizi commerciali con i quali ha stipulato i contratti di convenzione/affiliazione con l'indicazione della ragione/denominazione sociale dell'esercente, indirizzo, comune di appartenenza, tipologia, numero telefonico, orari di apertura e giorno di chiusura.

In caso di R.T.I. gli esercizi indicati negli elenchi dovranno essere convenzionati da tutte le aziende facenti parte della R.T.I..

Oltre ai controlli nella fase precedente alla sottoscrizione del contratto, la Stazione appaltante procederà ad analoghi controlli da effettuarsi in corso di esecuzione dello stesso, che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno consistere nella verifica circa l'esistenza e le caratteristiche degli esercenti, nonché il rispetto delle condizioni di convenzionamento dichiarate in sede di gara.

Gli accordi stipulati tra le Società di emissione dei buoni pasto ed i titolari degli esercizi convenzionati debbono contenere le prescrizioni previste dall'art. 144 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e potranno essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

Il Fornitore garantisce che gli esercizi convenzionati, nell'ambito dell'espletamento del servizio, siano in regola con la normativa di riferimento per l'attività svolta con particolare riguardo a quella igienico-sanitaria. Pertanto, solleva FonARCom da ogni responsabilità per eventuali danni subiti dagli aventi diritto all'utilizzo dei buoni pasto.

FonARCom non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari convenzionati e il Fornitore si impegna a tenere l'Ente esonerato ed indenne da ogni pretesa.

Il Fornitore è tenuto ad assicurare che gli esercizi convenzionati non pongano alcun vincolo, se non quello relativo all'acquisto di generi alimentari pronti per il consumo immediato, per la spendibilità dei buoni per un importo pari al valore nominale del buono stesso.

FonARCom, all'eventuale verificarsi della situazione di cui sopra (apposizione di vincoli su generi alimentari pronti per il consumo immediato da parte degli esercizi convenzionati), su segnalazione degli utenti ovvero a seguito di verifiche effettuate, provvederà ad informare il fornitore che è tenuto alle opportune verifiche nonché ad intraprendere le opportune azioni consequenziali (es. revoca convenzione, etc.).

FonARCom è manlevata da qualsiasi pretesa da parte dell'esercente e l'utilizzo dei buoni pasto non può dare luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti dell'Ente.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

Il Fornitore deve garantire che i buoni pasto comportano l'obbligo da parte del titolare di regolare (in contanti o con bancomat/carta di credito o altre forme di smart payment) l'eventuale differenza tra il valore nominale del buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.

### 8.1. Numero minimo e ubicazione degli esercizi convenzionati

Il concorrente dovrà garantire la spendibilità dei buoni pasto forniti presso gli esercizi convenzionati indicati in sede di offerta.

Il concorrente dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, di avere convenzioni attive al momento della presentazione dell'offerta, ovvero di impegnarsi ad attivare in conformità con le tempistiche e modalità indicate ai par. 8.1 e 8.3 del presente CT, un numero minimo di esercenti convenzionati, così ripartiti:

- a) almeno n. 20 esercizi convenzionati entro la distanza non superiore a 500 metri dalla sede nazionale FonARCom (Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B, 00187, Roma), calcolata secondo il tragitto più breve percorribile a piedi;
- b) almeno n. 10 esercizi convenzionati entro la distanza non superiore a 500 metri dalla sede territoriale FonARCom (Via Luigi Settembrini, 17, 20124, Milano), calcolata secondo il tragitto più breve percorribile a piedi;
- c) almeno n. 10 esercizi convenzionati entro la distanza non superiore a 500 metri dalla sede territoriale FonARCom (Via Ruggero Settimo, 55, 90139, Palermo), calcolata secondo il tragitto più breve percorribile a piedi.

Per garantire la più ampia possibilità di partecipazione ad ogni singolo O.E. e, contestualmente, assicurare il pieno rispetto dei principi posti a fondamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica ivi da intendersi integralmente richiamati, la S.A. ritiene ammissibile la ricezione di offerte tecniche attestanti numeri di esercizi convenzionati inferiori rispetto ai numeri minimi richiesti (v. All. D, Disciplinare di gara), purché entro 50 giorni dall'aggiudicazione l'O.E. (aggiudicatario) sia in grado di dimostrare l'avvenuto convenzionamento nella misura pari al 90% rispetto ai numeri minimi richiesti dall'All. D cit., e in misura pari al 100% dei numeri minimi richiesti da questa S.A. alla data di stipula del contratto.

Il Fornitore deve definire e consegnare l'elenco degli esercizi convenzionati preliminarmente alla sottoscrizione del contratto e rendere fruibili -anche mediante piattaforma telematica, ad esempio attraverso pubblicazioni sulla homepage del proprio sito internet e/o applicativo per smartphone- da parte degli utenti gli aggiornamenti, con evidenza delle disdette ed eventuali integrazioni.

Nel caso in cui l'O.E. aggiudicatario non sia in possesso del numero minimo di esercizi convenzionati (v. All. D, cit.), dovrà attivarsi in tal senso e trasmettere a FonARCom, prima della stipula del contratto e comunque non oltre 50 giorni decorrenti dall'aggiudicazione, l'elenco autocertificato comprovante l'avvenuto convenzionamento del numero minimo di esercenti richiesti; diversamente, non sarà possibile procedere alla stipula del contratto.

	<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 <b>Roma</b>		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 <b>Milano</b>		Via Ruggero Settimo, 55 90139 <b>Palermo</b>			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>		

Il Fornitore potrà garantire, in sede di offerta, la spendibilità dei buoni pasto dallo stesso emessi anche presso un maggiore numero di esercizi, rispetto a quanto sopra indicato, già convenzionati o da convenzionare.

Gli ulteriori esercizi rispetto a quelli richiesti come requisito minimo di partecipazione con i quali il concorrente si impegna in sede di gara ad attivare convenzioni ovvero con i quali il concorrente ha già convenzioni attive, dovranno avere ubicazione nei Comuni all'interno dei quali si trovano le sedi FonARCom.

L'appaltatore dovrà garantire altresì il convenzionamento di ulteriori esercizi nel territorio dello Stato italiano ove si manifesti, successivamente alla stipula del contratto e per ragioni non allo stato preventivabili né prevedibili, tale esigenza per FonARCom.

La S.A. potrà, durante l'esecuzione del contratto, effettuare controlli a campione presso gli esercizi convenzionati al fine di verificare il mantenimento in essere della convenzione ed il rispetto delle condizioni contrattuali (entità dello sconto applicato agli esercenti, termini di pagamento agli esercenti) dichiarate in sede di offerta dalla Società emittente.

### 8.2. Integrazione e sostituzione degli esercizi

Il numero complessivo di esercizi dichiarato e offerto in sede di gara, per tutta la durata del rapporto contrattuale potrà variare solo in aumento e non potrà in alcun modo essere ridotto.

La S.A., per motivate e comprovate esigenze operative, assume la facoltà di richiedere il convenzionamento di ulteriori esercizi commerciali rispetto al numero massimo di Esercizi prodotto dall'O.E., con possibilità di estendere le convenzioni anche ad esercizi ubicati in altre e diverse località rispetto quelle previste nel presente Capitolato.

In tale circostanza il fornitore, ricevuta la richiesta motivata di cui sopra, ha l'obbligo di ottemperare a detto convenzionamento, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità attestata in una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

L'appaltatore, nel caso in cui si verificano casi di disdetta e/o scadenza e/o recesso e/o risoluzione di convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla S.A. tali disdette con annesse motivazioni. Più precisamente, l'appaltatore dovrà comunicare al Fondo, entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, l'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli Esercizi originariamente indicati provvedendo, entro i 15 (quindici) giorni successivi - decorrenti a seguito di ogni eventuale modifica/variazione/aggiornamento-, alla sostituzione, con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti e ubicazioni territoriali e garantendo le stesse condizioni contrattuali.

L'appaltatore, pertanto, dovrà provvedere per tutta la durata contrattuale all'aggiornamento costante e tempestivo dell'elenco degli "Esercizi convenzionati".

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

È facoltà della S.A. richiedere l'elenco aggiornato in qualsiasi momento. In tal caso l'appaltatore dovrà mettere a disposizione suddetto elenco entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta o, alternativamente, sarà tenuto ad assicurarne il costante aggiornamento online.

Ai fruitori del servizio in oggetto dovrà essere assicurata, in ogni momento e per l'intera durata del contratto, la possibilità di prendere visione nonché avere tempestiva contezza di eventuali modifiche e/o aggiornamenti sulla composizione dell'elenco degli esercizi convenzionati (es. mediante applicazione per smartphone o pubblicazioni sul proprio sito internet).

### 8.3. Termine per l'attivazione delle convenzioni con gli esercizi

8.3.1. L'aggiudicatario dovrà convenzionarsi con tutti gli esercizi indicati in sede di gara, oltre a quelli per cui è stata dichiarata la convenzione in essere, entro e non oltre 50 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, facendo pervenire a FonARCom copia della documentazione richiesta.

8.3.2. Nell'ipotesi in cui, al termine dei 50 giorni successivi all'aggiudicazione, l'appaltatore sia in grado di dimostrare l'avvenuto convenzionamento degli esercizi minimi richiesti in misura non inferiore al 90%, la S.A. potrà accordare ulteriori 10 giorni all'appaltatore per ultimare il convenzionamento degli esercizi minimi richiesti nella misura pari al 100%. Solamente in caso di esito positivo di detti accertamenti, ovvero nella circostanza in cui si accerti l'avvenuto convenzionamento nella misura pari al 100% del numero minimo degli esercizi richiesti (v. All. D, Disciplinare di gara) si potrà addivenire alla stipula del contratto.

### 8.4. Ulteriori obblighi in capo all'aggiudicatario

Lo sconto massimo incondizionato sul valore facciale dei "buoni pasto" non inciderà sul valore del buono, in quanto la S.A., le Società di emissione e gli esercizi convenzionati sono tenuti, ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ad assicurare la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

Il Fornitore si obbliga ad applicare il ribasso offerto sul valore nominale del buono pasto in misura non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti convenzionati.

L'offerente si obbliga a garantire, per tutta la durata del contratto nonché ad identità di condizioni proposte in sede di offerta, la fornitura dei buoni pasto anche per ulteriori dipendenti che vengano assunti successivamente all'indizione della presente gara.

Qualora, a seguito di Leggi, Regolamenti e/o accordi sindacali, il valore nominale del buono venisse modificato, lo sconto in percentuale offerto rispetto al valore nominale dovrà essere applicato sul nuovo valore stabilito.

Il servizio non potrà essere interrotto per alcuna ragione.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

Il Fornitore non può sospendere il servizio per sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto (v. par. 15).

Il personale addetto al servizio appaltato dovrà essere regolarmente assunto alle dipendenze del Fornitore.

Il Fornitore si obbliga a garantire l'applicazione della disciplina del personale assunto alle proprie dipendenze, al quale dovrà applicare condizioni non inferiori a quelle previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle imprese esercenti i servizi oggetto del presente capitolato, nonché a quelle previste dagli accordi regionali o provinciali.

Per quanto attiene la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità rimane a carico del Fornitore. Al riguardo, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il Fornitore provvede, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

## 9. MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO DEI BUONI PASTO

I costi relativi al caricamento dei buoni pasto sono a totale carico dell'Operatore economico aggiudicatario.

La Stazione appaltante provvederà a ordinare, mensilmente, o al bisogno, in caso di necessità, la quantità dei buoni pasto occorrente avvalendosi del portale dell'appaltatore al fine di adempiere all'approvvigionamento in forma elettronica.

I buoni pasto dovranno essere caricati sulla card di ciascun dipendente entro 2 (due) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta. In caso di ritardo della ricarica verranno applicate le penalità previste nel presente CT al par. 12.1, lett. b).

La S.A. non risponderà delle ricariche avvenute a fronte di ordinazioni da parte di estranei o effettuate al di fuori della modalità prevista.

L'Operatore economico dovrà:

- predisporre un idoneo programma o una piattaforma internet per la gestione automatizzata degli ordini e dei report sugli utilizzi dei buoni pasto elettronici effettivamente spettanti o utilizzati da ogni dipendente in funzione degli accordi fra il personale dipendente e la Stazione appaltante;
- ricaricare a distanza a mezzo di software il numero dei buoni pasto elettronici richiesti e comunicarlo all'ufficio del personale di FonARCom;
- convertire la scadenza dei buoni pasto elettronici scaduti in buoni validi secondo una procedura e nei tempi comunicati precedentemente in fase di attivazione.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

## 10. CARATTERISTICHE E TERMINI DI CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTRONICHE – ABILITAZIONE /DISABILITAZIONE

1. L'Operatore economico deve fornire alla Stazione appaltante le tessere elettroniche da utilizzare da parte del personale dipendente entro 15 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto.
2. Le tessere elettroniche dovranno essere personalizzate con i dati identificativi dei dipendenti.
3. In caso di furto o smarrimento della tessera elettronica, segnalato da un dipendente, la Stazione appaltante ne darà comunicazione all'impresa aggiudicataria che provvederà a disabilitarla immediatamente (al massimo, entro n. 1 giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione) e a darne conferma tramite PEC.
4. Per il controllo dell'utilizzo dei badge verrà utilizzato un servizio WEB, che dovrà essere reso fruibile a FonARCom entro 30 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto, dove l'Operatore economico mette a disposizione della Stazione appaltante, tramite autenticazione univoca, un ambiente WEB esterno dove risiedono i dati e da dove è possibile consultare e/o scaricare i vari tracciati record; tale soluzione sarà fruibile anche da postazioni remote.

## 11. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per la gestione di tutti i servizi a supporto della fornitura, l'Operatore economico, all'atto della stipula del Contratto, avrà l'obbligo di nominare un Responsabile del Servizio che dovrà:

- ❖ garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- ❖ gestire gli eventuali reclami/disservizi.

In caso di sua sostituzione l'Operatore economico dovrà darne tempestivamente comunicazione.

La Stazione appaltante nominerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in conformità al combinato disposto dell'art. 31, c. 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e par. 10.2, Linee Guida ANAC n. 3 (Det. 11.10.2017, n. 1007).

## 12. PENALI CONTRATTUALI

### 12.1. *Difformità nella consegna e ricarica delle card*

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle card, indicati nel paragrafo 10.1 del presente CT, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari ad Euro 300,00 (trecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- b) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ricarica dei Buoni pasto come indicati nel paragrafo 9 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo indicato nella richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

- c) Nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dall'Amministrazione nella Richiesta di Approvvigionamento (cfr. paragrafo 9 del presente CT), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione della irregolarità rilevata da FonARCom e fino alla risoluzione della predetta difformità.

#### 12.2. *Difformità relative alle caratteristiche del buono pasto*

Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei buoni pasto di cui al par. 9, l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari al 10% dell'importo dei buoni pasto (escluso IVA) aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### 12.3. *Servizi prestati in modo difforme da quanto previsto nel presente capitolato*

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 10.4 per l'attivazione di un sito internet per la gestione elettronica delle Richieste di Approvvigionamento, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a FonARCom una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

#### 12.4. *Difformità relative al convenzionamento*

- a) Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli Esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati alla Stazione Appaltante e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento dello/gli Esercizio/i mancante/i rispetto al numero minimo richiesto (v. All. D, Disciplinare di gara), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari a Euro 500,00 (cinquanta/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- b) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 8.2 per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a FonARCom una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

#### 12.5. *Difformità riscontrate in fase di controllo*

- a) Nel caso in cui, l'esito dei controlli effettuati sugli esercizi convenzionati evidenzia una difformità agli standard definiti al par. 8.1 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a FonARCom la seguente penale:

	<b>Tipologia di carenza</b>	<b>Penale (€)</b>
A	Non esistenza dell'esercizio all'indirizzo definito negli Elenchi	30.000,00
B	Mancato riconoscimento del valore nominale del Buono Pasto	

	<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma	<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano	Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo		
<b>fonarcom.it</b>	<b>06 55301819</b>		<b>C.F. 97402570580</b>		

- b) In caso di mancata accettazione del Buono Pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a FonARCom una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- c) Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall'Organismo di controllo emerga una non conformità per il mancato rispetto degli impegni presi in fase di gara e relativi al rispetto della percentuale di commissione e ai termini di pagamento verso gli esercenti il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a FonARCom la seguente penale:

	Tipologia di carenza	Penale (€)
A	Mancato rispetto della percentuale di Commissione dichiarata in offerta	30.000,00
B	Mancato rispetto dei termini di pagamento dichiarati in offerta	

- d) Nel caso in cui, all'esito dei controlli effettuati relativi alla disponibilità del progetto tecnico offerto in sede di gara si evidenzia una non conformità rispetto alle caratteristiche offerte in gara, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a FonARCom una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00).

La penale verrà irrogata dopo la contestazione dell'addebito e le successive controdeduzioni della Ditta che dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione.

Le penali saranno rimosse mediante prelievo sulle fatturazioni emesse dalla ditta esecutrice del servizio.

### 13. RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il Fornitore dovrà prevedere nel calendario dei pagamenti degli esercizi convenzionati almeno due date di consegna delle fatture al mese.

A partire da tali date, successive alla consegna delle fatture da parte degli esercizi al Fornitore, saranno calcolati i termini entro cui il fornitore dovrà procedere al pagamento in favore degli esercenti.

A tal fine, il Fornitore dovrà provvedere al pagamento dei corrispettivi di cui alle suddette fatture entro e non oltre 30 giorni dalle suddette date.

### 14. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato da FonARCom sulla base delle fatture elettroniche emesse dall'aggiudicatario, dopo l'acquisizione del DURC in corso di validità e previa verifica ed approvazione dei documenti e dei relativi prodotti consegnati, per l'approvazione, dall'aggiudicatario.

	<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>		

## 15. SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Le disposizioni relative alla sospensione del contratto di cui all'art. 107, D. lgs. 50/2016, si applicano, in quanto compatibili, al presente servizio.

FonARCom procederà alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108, c. 2, D. lgs. 50/2016, anche qualora accerti i seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del servizio;
- b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempienza accertata anche a carico di eventuali subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto.

In particolare, FonARCom si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., con lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC e di rivolgersi ad altre imprese del settore, ponendo a carico del fornitore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- ❖ l'eventuale sanzione di una seconda penale applicata nell'arco di un semestre, ovvero, l'eventuale sanzione di una terza penale applicata durante l'intero periodo di vigenza del contratto (v. par. 12), consentirà a FonARCom la risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa), incamerando altresì l'intero importo della cauzione, a titolo di risarcimento forfettario dei danni;
- ❖ sospensione unilaterale del servizio da parte del Fornitore;
- ❖ mancata osservanza della normativa riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- ❖ nel caso di inadempimento di notevole rilievo e gravità che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- ❖ l'accertamento del mancato rispetto dei numeri minimi di esercizi convenzionati richiesti consentirà a FonARCom la risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa), incamerando altresì l'intero importo della cauzione, a titolo di risarcimento forfettario dei danni;
- ❖ per accertata scadente qualità del servizio reso rispetto agli standard indicati nel presente CT e/o quelli offerti;
- ❖ qualora i servizi fossero condotti con grave negligenza, in misura tale da pregiudicare l'efficiente esecuzione contrattuale;
- ❖ qualora venissero riscontrati reiterati rifiuti all'accettazione delle card personali da parte degli esercizi indicati come convenzionati;
- ❖ qualora a seguito dei controlli effettuati risultasse un numero di non conformità degli esercizi convenzionati minimi complessivamente richiesti superiore al:
  - a) 3% entro il primo anno dall'attivazione del servizio;
  - b) 5% dalla fine del primo anno sino alla conclusione del servizio.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

Per non conformità si intende l'interruzione della convenzione o la modifica dei termini della stessa in senso peggiorativo per l'esercente convenzionato (aumento dei termini di pagamento o riduzione dell'entità del rimborso).

In ogni caso è fatto salvo il diritto di FonARCom di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il contratto potrà altresì essere risolto, senza che il Fornitore possa avanzare pretese di alcun genere, con preavviso scritto a mezzo PEC ovvero via raccomandata A/R con n. 3 mesi di anticipo, qualora il servizio oggetto del presente appalto risultasse affidato a seguito dell'espletamento di una procedura centralizzata a condizioni qualitative, quantitative ed economiche maggiormente vantaggiose rispetto a quelle dell'aggiudicazione, fatta salva la disponibilità dell'appaltatore all'adeguamento a dette condizioni.

FonARCom potrà recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo delle forniture non eseguite.

## 16. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i Buoni Pasto Elettronici effettivamente consegnati, pertanto il pagamento avverrà all'ordine.

La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell'art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016.

## 17. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 106, D. lgs. 50/2016.

Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

Il Responsabile Unico del Procedimento autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire.

Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con un provvedimento specifico di FonARCom, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica.

La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite del 10% del valore del contratto iniziale.

I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per i primi dodici mesi di esecuzione della fornitura.

Il procedimento di revisione in favore del Fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall'inizio di ciascun anno di fornitura.

Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici verificatesi nell'anno precedente. L'aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall'ISTAT.

La revisione del prezzo in favore di FonARCom sarà attivata d'ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici.

Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo.

## 18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Risulta vietata ogni cessione totale o parziale del servizio appaltato, sotto pena della perdita della cauzione definitiva a titolo di penale e possibilità per FonARCom di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

## 19. CONTROVERSIE

Nel caso di controversie insorte fra le parti nel corso dell'esecuzione del contratto, sarà esperita preliminarmente la via della definizione bonaria della questione.

Nel caso di deferimento della questione al Giudice Ordinario, sarà competente il Foro di Roma.

## 20. NORME GENERALI

Per quanto non regolamentato dal presente Capitolato, si richiamano le norme in materia di appalti pubblici e le disposizioni del codice civile, in particolare quelle regolanti l'esecuzione e la risoluzione del contratto.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 <b>Roma</b>		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 <b>Milano</b>		Via Ruggero Settimo, 55 90139 <b>Palermo</b>			
<b>fonarcom.it</b>			<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>		